COMUNE DI EMPOLI

Citta Metropolitana di Firenze

	Repertorio n°
	CONTRATTO DI CONCESSIONE A CANONE RIDOTTO PER
	FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE DI UN LOCALE PRESSO
	L'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI.
	L'anno DUEMILAVENTIDUE (2022) e questo giorno del
	mese di, tra i Signori:
1.	nato a il, domiciliato e
	residente per la carica nella sede municipale, non in proprio ma nella sua in
	qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune
	di Empoli, codice fiscale e partita IVA del Comune 01329160483, in
	applicazione dell'articolo 51 quinto comma dello Statuto Comunale,
	nonché dell'art.45 del Regolamento per la disciplina dei contratti, d'ora
	innanzi "Concedente";
2.	nato a, il, domiciliato ai fini
	del presente atto in Empoli, in qualità di Presidente
	, con sede legale in CF e P. Iva
	, d'ora innanzi "Concessionario";
	in esecuzione dell'atto di indirizzo G.C. n° 239/2021 e dell'Atto di indirizzo
	G. C. n° 250 del 21.7.2021, nonché della determinazione dirigenziale
	n° del, con la quale è stato approvato lo schema del presente
	contratto;
	Duamassa ahai

<u>Premesso che</u>:

- il Comune di Empoli è proprietario di un immobile denominato "Palazzo

delle Esposizioni", sito in Piazza Guerra, ad oggi utilizzato come sede di varie iniziative culturali, sociali, di carattere ludico- ricreativo ed anche istituzionale;

- con atto n° 44 del 28.2.2018, la Giunta comunale di Empoli ha concesso in uso all'associazione Ludicomix (p.iva 06608320484 e c.f.: 91044720489) un locale di mq. 58, ubicato presso il Palazzo delle Esposizioni;
- l'associazione Ludicomix ha presentato richiesta (prot. n° 44913/2021) per il trasferimento delle rispettive attività nel locale adiacente (ex locale in precedente disponibilità al Centro Vetro) a quello assegnato, di 116 mq, come evidenziato nella planimetria allegata tratteggiato in blu;
- Con Atto di indirizzo Giunta Comunale n° 250 del 21.7.2021, è stata disposta a favore di Ludicomix la concessione del locale di 116 mq adiacente a quello già in uso, e l'abbattimento del canone per finalità di pubblico interesse nei termini disposti con il vigente Regolamento Comunale per la gestione dei beni immobili;
- in dataè stato eseguito il sopralluogo del locale quale presa d'atto dello stato dei luoghi nelle more di sottoscrizione del contratto di concessione, al fine di garantire la continuità delle attività statutarie, il tutto in esecuzione del citato Atto di indirizzo G.C. n° 250 del 21/07/2021;
- -il Palazzo delle Esposizioni è bene del patrimonio indisponibile di questa Amministrazione e pertanto tali beni, a norma delle disposizioni di cui all'art. 823 del Codice civile, non possono formare oggetto di diritti di terzi se non nei modi e nei limiti delle legge che li riguardano e pertanto in primis tramite concessione.

Viene stabilito tra le parti contraenti quanto di seguito indicato:

Art. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 – Oggetto

Il Comune di Empoli, come sopra rappresentato e qualificato "Concedente", concede in uso a titolo oneroso all'associazione Ludicomix (p.iva 06608320484 e c.f.: 91044720489), come sopra rappresentata e qualificata "Concessionario", che accetta, un locale di 116 mq ubicato all'interno dell'immobile denominato "Palazzo delle Esposizioni", come evidenziato nella planimetria in allegato sotto la lettera A, tratteggiato in blu, da destinare a sede dell'attività statutarie della stessa Associazione. L'immobile di cui trattasi è rappresentato al Foglio di mappa n° 8 del Catasto Fabbricati, in porzione della più ampia p.lla 696- sub. 3.

Al riguardo si allega l'Attestato di prestazione energetica, rilasciato in data 22/12/2014 a firma dell'Ing. Francesco Bazzoffi, con Prot. n° 64553/2014, e debitamente trasmesso alla Regione Toscana a norma di legge, in allegato al presente contratto sotto la lettera "B".

ARTICOLO 3- Durata

II	rapporto	di	conc	essi	one	avrà	la	durata	a di	anni	3	a d	ecorrere	dal
		(a	lata	di	sott	oscriz	zione	e del	con	tratto), c	con	scadenz	a il
		,	rinno	ovab	oile p	per u	n ma	assimo	di a	nni 3	, pr	evia	adozion	e di
sp	ecifico pro	ovve	dime	ento	con	corda	to da	alle pa	rti.					

Alla scadenza naturale dei 6 anni, il rapporto tra le parti cessa automaticamente ed il concessionario non avrà alcun diritto o pretesa di un ulteriore rinnovo. Inoltre, alla scadenza del contratto di concessione, la

stanza sarà rilasciata in normale stato di manutenzione, libera e sgombra da ogni cosa non ricompresa nel verbale di cui al successivo art. 4.

E' causa di cessazione del rapporto anche la rinuncia espressa fatta dal concessionario, con conseguente riconsegna della stanza all'A.C. . Tale rinuncia deve avvenire in forma scritta con adeguato preavviso e debitamente motivata.

In caso di cessazione dell'attività svolta dall'Associazione, la concessione è da ritenersi decaduta ed il presente contratto è automaticamente risolto.

L'A.C. potrà pronunciare la decadenza della concessione in caso di gravi e protratte inadempienze del concessionario dopo aver provveduto ad opportuna diffida.

E' fatta salva la facoltà del Comune di chiedere la restituzione anticipata per finalità di pubblico interesse, con un preavviso di 60gg. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse potrà pertanto essere revocata la concessione.

ARTICOLO 4- Obblighi di condizione

I locali sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il Concessionario dichiara espressamente di conoscere e di accettare. In particolare, il predetto immobile è concesso nelle condizioni di fatto esistenti ed indicate nel verbale di sopralluogo del locale, redatto in data -------------------- a firma del Concedente e del Concessionario (cfr. allegato lett A). Pertanto, al momento della sottoscrizione del presente atto, il Concessionario dichiara di avere visitato i locali, dei quali riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di constatazione e consegna di cui sopra, nonché l'idoneità degli stessi all'uso

convenuto dalle parti. Il Concedente si impegna a riconsegnare i locali nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo del locale devono essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del citato verbale di sopralluogo preliminare e risultare per iscritto dal verbale stesso.

Il Concessionario non potrà apportare modifiche o innovazioni ai locali, alle relative pertinenze ed agli impianti senza il consenso scritto del Comune, fatta salva la possibilità di arredare i locali nel rispetto dell'uso convenuto dalle parti.

ARTICOLO 5- Manutenzione e spese per l'uso dell'immobile

Sono a carico del Concessionario tutte le spese strettamente legate all'uso diretto dei locali, quali utenze e spese di manutenzione ordinaria, oltre agli interventi di minuta manutenzione straordinaria (piccole riparazioni) relativi agli impianti ed infissi, fatta eccezione per la manutenzione straordinaria edile-strutturale che è da intendersi in capo al Concedente. L'Associazione provvederà a propria cura e spese alle pulizie dei locali e si impegna a collaborare con gli altri utilizzatori per una gestione adeguata dei beni a comune, quali ad esempio corridoio, bagno ecc,. Per le utenze di acqua, energia elettrica e riscaldamento si specifica che l'immobile è fornito di contatori unici e pertanto ai fini della quantificazione del rimborso spese/utenze dovuto, è possibile determinare un importo annuale pari ad € 750,00.

Il Concessionario si impegna a rimborsare al Comune le spese relative ai consumi, fino alla totale copertura delle stesse, su semplice richiesta a cura del competente ufficio comunale.

ARTICOLO 6- Responsabilità

Il Concessionario è costituito custode del bene oggetto del presente contratto.

L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose connessi all'uso del locale per lo svolgimento delle attività da parte del comodatario.

Il Concessionario è responsabile della custodia e della gestione del locale concesso in uso.

Le parti danno atto che il Concessionario ha prodotto idonea polizza assicurativa avente ad oggetto la responsabilità civile nei confronti di terzi. E' escluso ogni eventuale diritto di rivalsa dell'assicurazione nei confronti del Comune di Empoli.

ARTICOLO 7- Accesso ai locali

L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, accedere ai locali concessi in uso per visite di controllo in merito all'osservanza del presente atto e in particolare alla manutenzione ordinaria del locale.

ARTICOLO 8- Divieto di cessione

E' assolutamente vietato concedere ad altri soggetti, in qualunque forma, tutto o parte di quanto concesso in uso. In caso di inadempienza si avrà la risoluzione del presente contratto.

Fermo restando il divieto di sub concedere ad altri soggetti, in qualunque forma, tutto o parte dell'immobile concesso, è riconosciuta al Concessionario la possibilità di far utilizzare l'immobile dai soggetti che partecipano al raggiungimento delle finalità di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale richiamata nelle premesse del presente atto.

ARTICOLO 9- Controversie

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, il foro competente è quello di Firenze.

ARTICOLO 10- Norma finale

Per tutto quanto non previsto trova applicazione quanto disposto dalle norme in materia di concessione di beni del patrimonio comunale indisponibile ed in quanto applicabili al caso quelle del Codice civile art. 1808 e ss.

ARTICOLO 11- Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Concessionario.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis dell'allegato B del D.P.R. 26.10.72, n° 642 e del combinato disposto degli articoli 82 comma 5 e 104 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, recante il Codice del Terzo Settore.

Si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 5 Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/86. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente agli artt. 20-21 del D.lgs. 85/2005, è stato sottoscritto mediante l'uso ed in controllo degli strumenti informatici su n°____ pagine a video, escluse le firme. Le parti, riconosciuto il documento conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) e degli artt. 21- 28 del D. Lgs. 82/2005.

I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'art. 1 del D.Lgs. 82/2005.

D.Lgs. 82/2005.							
Letto, approvato e sottoscritto.							
Ai sensi degli art. 1341, 1342 del Codice Civile si approvano							
specificatamente le seguenti clausole:							
art. 3) durata;							
art. 4) obblighi di condizione;							
art. 5) manutenzione e spese per l'uso dell'immobile;							
art. 6) responsabilità;							
art. 7) accesso ai locali;							
art. 8) divieto di cessione;							
art. 11) spese contrattuali							

Il presente atto costituisce documento informatico ai sensi dell'art. 20 del